



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 25 ottobre 2017, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PISICCHIO (197); MARAZZITI, BARADELLO, CAPELLI, SANTERINI e SBERNA (3397)

(V. Stampati Camera nn. 197 e 3397)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale della lotta contro la povertà, di seguito denominata «Giornata nazionale», con l'obiettivo di stimolare la riflessione e di accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati.

2. La Giornata nazionale si celebra il 17 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/196 adottata il 22 dicembre 1992.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici. Nella medesima occasione sono organizzati in tutto il territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

1. La Giornata nazionale di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

